



CAPITAL LIFE
INVESTMENT PROGRAM PIR +
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MULTIRAMO A PRESTAZIONI RIVALUTABILI E
UNIT LINKED

Data ultimo aggiornamento: 06/2026

Il presente SET INFORMATIVO deve essere consegnato al Contraente prima della Sottoscrizione della proposta di assicurazione.

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle María de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3º del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it

CONTENUTI



KID KEY INFORMATION DOCUMENT

Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi



DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi IBIP




CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

- » SEZIONE 1 - Il contratto Capital Life Investment Program PIR +
- » SEZIONE 2 - Soluzioni di Investimento
- » SEZIONE 3 - Prestazioni ed Opzioni Contrattuali
- » SEZIONE 4 - Esclusioni e Carenza
- » SEZIONE 5 - Liquidazione (Documentazione, Pagamenti)
- » SEZIONE 6 - Regolamento della Gestione Separata



DOCUMENTI INTEGRATIVI

› INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONE FISICHE

› FAC-SIMILE MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

PRESENTAZIONE

Caro Cliente,

Il presente SET Informativo illustra le caratteristiche del prodotto denominato **CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR +**

Come hai rilevato nell'indice, questo Set Informativo è composto di vari elementi:

- Un documento informativo: KID (Key Information Document). Ciascun KID illustra le caratteristiche di ogni opzione finanziaria disponibile nella polizza;
- Un documento informativo DIP (Documento informativo) Aggiuntivo IBIP cioè per il prodotto assicurativo di investimento;
- Le Condizioni di Assicurazione, cioè il contratto vero e proprio;
- I documenti integrativi come l'informativa sul trattamento dei dati personali e un fac-simile del modulo con il quale potrai sottoscrivere il prodotto, che riporta i dati che ti verranno richiesti a questo fine.

Troverai in testa alle Condizioni di Assicurazione il "Glossario" contenente le definizioni dei soggetti del contratto e degli elementi significativi che vengono richiamati nel contratto di polizza.

A supporto della lettura troverai, in tutto il SET Informativo, a fianco del testo dei box di consultazione che hanno lo scopo di aiutare la comprensione illustrando alcuni elementi.



BOX DI CONSULTAZIONE

Questo è un box di consultazione.

In esso troverai risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità.

Questi spazi non hanno alcun valore contrattuale ma costituiscono solo una esemplificazione.

Clip PIR + è un contratto di assicurazione sulla vita multiramo, a premio unico, che rientra tra i rapporti contrattuali destinati alla costituzione di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) come disciplinati dall'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 13 bis della Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.

A fronte del pagamento dei Premi da parte del Contraente la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari un capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

Ramo I e Ramo III sono le due componenti che costituiscono e contraddistinguono il prodotto multiramo.

Il **Ramo I** è una soluzione assicurativa in cui il capitale investito viene garantito dalla Compagnia e con un rendimento collegato ai risultati di una Gestione Separata. La Gestione Separata è uno strumento assicurativo prudente, capace di garantire il capitale versato e di consolidare i risultati finanziari ottenuti.

Il **Ramo III** è la soluzione di investimento "Unit Linked" cioè con prestazioni collegate al valore delle quote di OICR. Dal valore delle quote dei Fondi dipendono le performance dell'investimento.

La comprensione dei contenuti è resa più agevole grazie al "KID", documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, e al "DIP Aggiuntivo IBIP", Documento Informativo precontrattuale che espone in maniera sintetica le prestazioni previste dal Contratto e fornisce informazioni sulla Compagnia.

Le Condizioni di Assicurazione contengono invece l'insieme delle norme che disciplinano il presente Contratto di Assicurazione. Questo documento è stato redatto al fine di rendere più accessibili e facilmente comprensibili i contenuti agevolando il più possibile la loro corretta comprensione.

A tale scopo, sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti:

- › L'articolazione delle Condizioni di Assicurazione in diverse sezioni, ognuna delle quali tratta un tema specifico:

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle María de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3º del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it

- » Sezione 1: Il contratto CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR +
 - » Sezione 2: Soluzioni di Investimento
 - » Sezione 3: Prestazioni ed Opzioni Contrattuali
 - » Sezione 4: Esclusioni e Carenza
 - » Sezione 5: Liquidazione (documentazione, pagamenti)
 - » Sezione 6: Regolamento della Gestione Separata
- › L'utilizzo di un linguaggio semplice, chiaro e coerente.
- › L'utilizzo di strumenti di comunicazione diversi, come ad esempio box di consultazione, l'utilizzo del grassetto e del testo evidenziato per le parti in cui è necessario prestare maggiore attenzione.

Per ogni eventuale chiarimento ti invitiamo a prendere contatto con:

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Via A. Albricci, 7 - 20122, Milano

Numero verde - 800 137 018

Indirizzo e-mail: infovita@medvidapartners.com

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO
DIP AGGIUNTIVO IBIP
(VERSIONE 7 - GIUGNO 2026)

ASSICURAZIONE VITA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Compagnia:
MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto:
CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR +
Contratto Multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di aggiornamento: **15.06.2026** - Il presente DIP Aggiuntivo IBIP è l'ultimo pubblicato disponibile

SCOPO: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A., è una società di diritto spagnolo costituita in forma di Sociedad Anonima, equivalente a una società per azioni di diritto italiano. **Sede legale e Direzione Generale** sita in Calle María de Molina 39, 7ª Derecha, 28006 Madrid, Spagna. La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento, è soggetta alla vigilanza dell'autorità ("Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" - "DGSFP") ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'autorità di vigilanza italiana IVASS al N. I.00117 data 26 novembre 2013. MEDVIDA PARTNERS è stata abilitata in Italia all'esercizio dell'attività assicurativa sulla base dell'informativa fornita all'IVASS.

Sede Secondaria

Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Milano Via A. Albricci n. 7 - 20122, Italia, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 08595960967

Recapiti: Tel. +39 02 36669900

Indirizzo di posta elettronica: infovita@medvidapartners.com

Sito internet: www.medvidapartners.it PEC: medvidapartners@pec.it

Informazioni sulla situazione Patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto della Compagnia è pari a 150.219.908,08 e il risultato economico (utile di esercizio) è pari a 12.735.016,64 euro. L'indice di solvibilità della Compagnia, intendendosi per tale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 203%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al sito internet (<https://www.medvidapartners.es/sala-de-prensa/publicaciones/>).

PRODOTTO: CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR + (CLIP PIR +) è una polizza multiramo che rientra tra i rapporti contrattuali destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 13 bis della Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto assicurativo consente di investire i premi versati nelle seguenti soluzioni di investimento:

- nella Gestione Separata MV Partners Garantee per un importo massimo pari al 10% del premio pagato. Le prestazioni relative ai premi netti investiti nella Gestione Separata, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione stessa.
- in quote di Fondi, OICR, per le prestazioni di ramo III, fino a un importo minimo complessivo del 100% del premio pagato. Le prestazioni sono espresse in quote di OICR, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Sul sito internet della Compagnia www.medvidapartners.it è possibile consultare il Regolamento della Gestione Separata.



QUALI SONO LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE O LE OPZIONI NON RIPORTATE NEL KID?

Il contratto ti mette a disposizione le seguenti opzioni contrattuali:


- SWITCH

Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza del contratto puoi modificare, presso l'Ente Collocatore o inviando richiesta a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Sede Secondaria dell'Impresa, la composizione dell'investimento sottostante tramite l'operazione di switch, richiedendo un cambiamento totale o parziale delle attività cui sono collegate le prestazioni.


L'esecuzione dello switch comporta:

- il disinvestimento delle quote da trasferire degli OICR e il calcolo del loro controvalore a partire dal secondo giorno lavorativo di negoziabilità dei fondi successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia della tua richiesta di switch.
- il disinvestimento della prestazione rivalutata, per mesi interi, fino alla data di ricevimento da parte della Compagnia della tua richiesta di switch per la parte di prestazione investita nella Gestione Separata;
- il reinvestimento dell'importo così ricavato nei Fondi selezionati o nella Gestione Separata.

Il totale investito in Gestione Separata, dopo lo switch, non può essere superiore al 10% del controvalore della polizza.

 **CHE COSA NON È ASSICURATO?**

Rischi esclusi | Si rinvia alla Sezione IV - art. 27 delle Condizioni Assicurative

 **CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**

Non ci sono ulteriori limiti di copertura.

 **QUANTO E COME DEVO PAGARE?**

Premio | Il premio unico, per un importo minimo pari a 5.000 euro, è versato al momento della sottoscrizione del contratto. Hai il potere di versare premi unici aggiuntivi una volta trascorsi 30 giorni dalla decorrenza della polizza. **Al contratto possono essere destinati premi per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000.** Il premio non è determinato in relazione alle garanzie prestate, né all'età e al sesso dell'assicurato o allo stato di salute e attività professionale svolta. Il premio è liberamente stabilito nel rispetto degli importi minimi sottoscrivibili per ciascuna categoria di attivi sottostanti al contratto. Il versamento dei premi a favore della Compagnia potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto intestato alla stessa. **È previsto un limite massimo di investimento nella Gestione Separata pari al 10% di ogni premio versato.**

Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio, al netto delle tasse già corrisposte dalla Compagnia, esercitando il diritto di revoca o di recesso.

Sconti | Non sono previsti sconti sul premio

 **A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?**

Il prodotto è rivolto a clienti individuali (consumatori) e professionali che abbiano obiettivi di pianificazione successoria, di rivalutazione del proprio capitale, e conoscenza ed esperienza dei prodotti finanziari. Il profilo di rischio deve corrispondere alla scelta d'investimento nelle soluzioni proposte (Gestione Separata e OICR) da basso ad alto (indicatori rischio KID da 1 a 5). I potenziali clienti devono avere una disponibilità minima di 5.000 euro, da corrispondere quale premio unico alla sottoscrizione, ed essere interessati alle caratteristiche specifiche di un prodotto di investimento assicurativo o IBIP (*insurance based investment products*).

 **QUALI SONO I COSTI?**

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID:

- Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto dovute in occasione del versamento del premio unico iniziale: € 10. Su ogni premio versato, unico o aggiuntivo, è prevista l'applicazione di un costo di caricamento pari al 3%.

- Riepilogo costi per riscatto

Su ciascuna operazione di riscatto l'Impresa applica un costo amministrativo di euro 10,00. Sulle richieste di riscatto relative alla parte di prestazione derivante dall'investimento nella Gestione Separata viene applicato un costo, determinato in base al periodo trascorso dalla data di decorrenza del contratto fino all'anno di richiesta di riscatto.

- Costi di switch

Su ciascuna operazione di uscita ed ingresso, a seguito di switch, la Compagnia applica un costo amministrativo di euro 0,95.

- Costi sulla gestione separata

Sul rendimento conseguito dalla Gestione Separata viene trattenuta la commissione annua di gestione (salvo quanto previsto in merito all'eventuale rivalutazione minima garantita) pari all'1,25%.

- Costi gravanti sugli OICR

L'impresa rende disponibile un servizio di analisi, selezione e asset allocation degli OICR che rappresentano l'offerta d'investimento del contratto. In base all'analisi la Compagnia seleziona gli OICR da inserire nel contratto. A fronte di questo servizio e a remunerazione dell'amministrazione del contratto la Compagnia preleva una commissione annua di gestione in base alla categoria di ciascun OICR

Costi di intermediazione

Quota parte percepita in media dall'Intermediario:

(i) Costi una tantum

- Spese di emissione: 70%

- Costi di caricamento: 100%

- Costi di uscita: 0,00%

(ii) Costi correnti

- Altri costi correnti: 66%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice - al seguente indirizzo e-mail: reclami@medvidapartners.com - abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla CONSOB, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it . Essendo l'Impresa soggetta alla Vigilanza spagnola presso la <i>Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)</i> l'esponente ha altresì il potere di rivolgersi all'autorità spagnola <i>Comisionado para la Defensa del Asegurado</i> , presso la <i>Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)</i> , Paseo de la Castellana n° 44, 28046 Madrid, mail: icinavirtual.dgsfp@mineco.es . Info su: http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it .
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (individuabile accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net).
QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita, quindi i premi pagati in esecuzione del contratto, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Negli altri casi:</p> <p>Decesso Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza dal contratto in caso di decesso dell'assicurato: (i) sono escluse dall'imposta sulle successioni; (ii) sono esenti dall'IRPEF limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico; (iii) costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, limitatamente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.</p> <p>Riscatto: Le somme assicurate corrisposte in forma di capitale al riscatto: (i) costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, limitatamente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati. L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.</p> <p>Non sono soggetti alla menzionata imposta i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Piani di Risparmio a lungo termine (nel seguito PIR), costituiti in conformità alle previsioni dell'art.1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'art. 13 bis della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche e integrazioni qualora l'investimento non sia rimborsato prima di 5 anni.</p> <p>Il regime fiscale agevolato introdotto con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i contratti c.d. PIR viene concesso a residenti italiani a condizione che siano titolari di un solo PIR. La titolarità (anche per usufrutto) di più contratti PIR determina la decadenza dai benefici di uno dei contratti sottoscritti e il recupero a tassazione dei guadagni maturati</p> <p>Imposta di bollo: sulla parte investita in quote di Fondi Interni e OICR si applica l'imposta di bollo calcolata sul valore di mercato delle quote al 31 dicembre di ogni anno con aliquota del 2 per mille. Nei confronti dei soggetti diversi da persone fisiche la misura massima del bollo è fissata in euro 14.000. In caso di estinzione o di apertura della polizza in corso d'anno l'imposta è ragguagliata al periodo di vigenza del contratto. L'imposta calcolata annualmente viene prelevata dalla Compagnia al momento del riscatto. In caso di riscatto parziale in corso d'anno, l'imposta viene prelevata proporzionalmente sul valore del riscatto.</p>
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Se per sottoscrivere questo prodotto assicurativo non sono state richieste informazioni sullo stato di salute, le disposizioni sul diritto all'oblio oncologico non trovano applicazione.	

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito <i>internet</i> della Compagnia al seguente link https://www.medvidapartners.it/risorse-utili/oblio-oncologico.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(VERSIONE 7 - GIUGNO 2026)

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle María de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3º del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

GLOSSARIO	2
SEZIONE I IL CONTRATTO CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR +	8
ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	8
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	8
ART. 3 REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE	8
ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	8
ART. 5 ENTRATA IN VIGORE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 6 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	9
ART. 7 PREMIO	9
ART. 8 COSTI GRAVANTI SUI PREMI	10
ART. 9 SCONTI	10
ART. 10 CAPITALE ASSICURATO ED ATTRIBUZIONE NUMERO QUOTE	10
ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO ...	11
ART. 12 REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	11
ART. 13 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	12
ART. 14 BENEFICIARI	12
ART. 15 INFORMAZIONI	13
ART. 16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	13
ART. 17 GIURISDIZIONE MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE	13
SEZIONE II SOLUZIONI DI INVESTIMENTO	14
ART. 18 SOLUZIONI INVESTIMENTO DEL PREMIO	14
ART. 19 GESTIONE SEPARATA	14
ART. 19.1 COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA	15
ART. 20 OICR COLLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	15
ART. 20.1 COMMISSIONI GRAVANTI SUGLI OICR	16
ART. 20.2 RETROCESSIONE DELLE COMMISSIONI RICEVUTE DAGLI OICR COLLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	17
ART. 21 FONDI INTERNI ASSICURATIVI	17
SEZIONE III PRESTAZIONI ED OPZIONI CONTRATTUALI	18
ART. 22 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO	18
ART. 23 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO	18
ART. 24 RISCATTO E COSTI DI USCITA	19
ART. 25 SWITCH E COSTI DI TRASFERIMENTO	21
SEZIONE IV ESCLUSIONI E CARENZA	23
ART. 26 ESCLUSIONI	23
SEZIONE V LIQUIDAZIONE	24
ART. 27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE	24
ART. 28 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA	24
SEZIONE VI REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	26

Le presenti Condizioni di Assicurazione si compongono di 28 pagine

Le seguenti definizioni, utilizzate all'interno del documento, costituiscono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

SOGGETTI



ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto di Assicurazione. Può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione sono determinate in funzione della sua età e degli eventi attinenti alla sua vita.

ACCERTAMENTO DEL DECESSO DELL'ASSICURATO

L'accertamento del decesso dell'Assicurato da parte della Compagnia avviene quando:

1. I beneficiari designati ovvero il Referente Terzo, o altri aventi causa, notificano alla Compagnia il decesso dell'Assicurato trasmettendo il Certificato di morte;
2. La Compagnia, in ottemperanza agli obblighi ad essa applicabili, riceve conferma tramite la consultazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dell'avvenuto decesso ed in tal caso invia notifica ai beneficiari di trasmettere i documenti utili alla gestione della liquidazione entro 30 giorni

AVENTE DIRITTO

Il Contraente o il Beneficiario.

BENEFICIARIO

La persona fisica o giuridica (o le persone fisiche o giuridiche) designata/e dal Contraente a riscuotere la Prestazione Assicurata al verificarsi del decesso dell'Assicurato.

COMPAGNIA o SOCIETA'

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A. (Sociedad Unipersonal) è una società di diritto spagnolo costituita in forma di Sociedad Anonima, equivalente a una società per azioni di diritto italiano, con sede legale sita in Calle María de Molina 39, 7° Derecha, 28006 Madrid, Spagna ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità spagnola ("Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" - "DGSFP")

La Compagnia opera in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia - sita in Milano Via A. Albricci n. 7 - 20122, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 08595960967 - che emette il Contratto.

La Compagnia è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I.00117 dal 26 novembre 2013.

CONTRAENTE

Persona fisica che, stipula il Contratto di Assicurazione, è tenuto a pagare il Premio ed esercita tutti i diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione. Può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario.

ETÀ CONVENZIONALE DELL'ASSICURATO (di seguito definito ETÀ)

L'età convenzionalmente utilizzata nei contratti assicurativi in riferimento all'Assicurato è definita come segue: nel caso in cui siano trascorsi meno di sei mesi dal compimento dell'età anagrafica, età assicurativa e anagrafica coincidono. In caso contrario, l'età assicurativa è pari all'ultima età anagrafica compiuta maggiorata di un anno. Questa definizione di età si utilizza esclusivamente in riferimento all'età dell'Assicurato, in tutti gli altri casi vale l'età anagrafica.

IVASS

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti attività di assicurazione, istituito secondo il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135. L'Istituto ha sede in Roma, via del Quirinale, 21 - Tel. 06.421.331-Fax 06.421.33.206.

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO - ENTE COLLOCATORE

Persone fisiche o società iscritte nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) che professionalmente e a titolo oneroso presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati.

PARTI

Il Contraente e la Compagnia.

NORMATIVA VIGENTE

Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 7 settembre 2009 e s.m.i) e la normativa secondaria emanata da IVASS (o da altre autorità) nella misura in cui sia effettivamente applicabile alla Compagnia.

La disciplina dettata da Consob in tema di distribuzione assicurativa, applicabile agli intermediari bancari o finanziari ed in particolare il Regolamento Intermediari e sue successive modificazioni.


NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto legislativo 231/07 e s.m.i. e il Regolamento IVASS n. 44/2019

SEDE SECONDARIA

Il Contratto di Assicurazione è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via A. Albricci, 7 - 20122, Milano, Italia, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 08595960967.

OPERAZIONI



COMMISSIONE ANNUA DI GESTIONE PER LA PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA: compenso pagato mediante riduzione del tasso di Rendimento annuo della Gestione Separata per l'attività di gestione degli attivi da parte della Compagnia.

COMMISSIONE ANNUA DI GESTIONE DELLA COMPAGNIA PER LA PARTE INVESTITA IN OICR: compenso pagato mediante cancellazione di Quote per l'attività di monitoraggio, selezione degli OICR e amministrazione del contratto da parte della Compagnia.

PREMIO INVESTITO

Il Premio versato al netto delle spese di emissione e del caricamento.

PREMIO LORDO (di seguito definito PREMIO)

L'importo corrisposto dal Contraente comprensivo delle spese di emissione.

PREMIO NETTO

L'importo corrisposto dal Contraente al netto delle spese di emissione.

PREMIO UNICO AGGIUNTIVO

L'importo aggiuntivo corrisposto dal Contraente dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Data di Decorrenza.

PREMIO UNICO INIZIALE

L'importo iniziale corrisposto dal Contraente per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.

PRESTAZIONE

La somma dovuta dall'Assicuratore in esecuzione del Contratto di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato.

RECESSO

Il diritto del Contraente di sciogliersi dal Contratto di Assicurazione entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del Contratto di Assicurazione stesso, secondo l'art. 177 del D. Lgs. n. 209/05.

DOCUMENTI



REVOCA

Il diritto del Contraente di privare di effetti la proposta contrattuale prima della stipula del Contratto di Assicurazione, secondo l'art. 176 del D. Lgs. n. 209/05.

RETROCESSIONE

Si tratta dell'accredito di importi precedentemente prelevati a titolo di costi o spese (ad esempio costi di gestione) che vengono stornati a favore della Compagnia o del Contraente.

RISCATTO

La totale o parziale liquidazione del credito maturato verso la Compagnia, richiesta dal Contraente, prima che si verifichi l'evento assicurato, con contemporaneo scioglimento del Contratto di Assicurazione se il riscatto richiesto è totale.

SWITCH

Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo e/o alla Gestione Separata una parte dell'importo investito nella Gestione Separata e/o delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.

SINISTRO

Il decesso dell'Assicurato prima dello scioglimento del Contratto di Assicurazione.

SPESE DI EMISSIONE

Le spese sostenute per emettere il Contratto di Assicurazione.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti.

COMUNICAZIONE IN CASO DI PERDITE

Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente se il valore finanziario del contratto, per la parte di investimento in Fondi, si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il rapporto assicurativo oggetto delle presenti Condizioni di Assicurazione, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile.

È regolato dal contenuto dei seguenti documenti: Condizioni di Assicurazione, comprensive di Regolamento della Gestione Separata, Glossario e Modulo di Proposta contrattuale.

DATA DI DECORRENZA

Termine dal quale la copertura assicurativa comincia ad operare.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi IBIP previsto dalla normativa emanata dall'IVASS.

KID - KEY INFORMATION DOCUMENT

Il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

IBIP - INSURANCE BASED INVESTMENT PRODUCTS

Prodotto di investimento assicurativo ossia un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

MODULO DI PROPOSTA

Modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

PIR

Piano di risparmio a lungo termine che si costituisce con la destinazione di somme per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati attraverso l'apertura di un contratto di assicurazione sulla vita.

POLIZZA

Congiuntamente il SET Informativo che include: KID, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione, Modulo di sottoscrizione e Lettera di conferma dell'investimento emessa dalla Compagnia.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

REGOLAMENTO DEL FONDO

Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria di riferimento ovvero la misura di volatilità media annua.

SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA

Modulo che la Compagnia sottopone al Contraente per raccogliere le informazioni necessarie al fine di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, secondo la normativa antiriciclaggio.

SET INFORMATIVO

Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet della Compagnia. È composto dal KID (Key Information Document), dal DIP Aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni di Assicurazioni, dal Glossario, dal Fac-simile del Modulo di Proposta e dall'Informativa sul trattamento dei dati personali.

CAPITAL GAIN

Differenza positiva tra il controvalore dell'investimento ad una certa data ed il controvalore dell'investimento stesso alla Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione.

ETF

ETF è l'acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondo d'investimento o Sicav con due principali caratteristiche:

- › è negoziato in Borsa come un'azione;
- › ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce) attraverso una gestione totalmente passiva.

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO



EVENTO DI TURBATIVA DEL MERCATO

Qualunque evento che causi la sospensione, impedisca, alteri o renda altrimenti impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo.

FONDI

Fondi di investimento OICR e/o Fondi Interni Assicurativi.

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fondi di investimento per la gestione delle polizze unit linked costituiti all'interno della Compagnia e gestiti separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i Premi versati dai Contraenti, al netto dei costi, convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali in patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

GESTIONE SEPARATA

Un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Compagnia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni di investimento, comparti di fondi comuni di investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE o autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

QUOTE

Ciascuna delle parti di uguale valore in cui ogni OICR e Fondo Interno Assicurativo è suddiviso.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l'accredito in polizza di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista

giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.

VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE

Il valore totale delle quote degli OICR e dei Fondi Interni Assicurativi attribuite al Contratto di Assicurazione ad una scelta data. È determinato moltiplicando, per ciascun OICR e Fondo Interno Assicurativo, il numero di quote attribuite per il relativo valore unitario alla data considerata.

VALORE UNITARIO

Il valore di ciascuna delle quote degli OICR e dei Fondi Interni Assicurativi.

SEZIONE I

IL CONTRATTO CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR +



PERCHÉ MULTIRAMO?

Questa tipologia di prodotti assicurativi viene definita multiramo perché si tratta di polizze vita la cui componente assicurativa è legata a soluzioni di investimento facenti parte di due differenti Rami assicurativi. Ramo I (Gestione Separata) e Ramo III (OICR) sono le due anime che compongono il prodotto assicurativo multiramo.

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR + è un contratto di assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo Multiramo ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono collegate in parte ad una Gestione Separata ed in parte a quote di OICR.

A fronte del pagamento di Premi da parte del Contraente e alle condizioni di seguito previste, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, come descritto alla successiva Sezione III delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La prestazione assicurata si rivaluta in base ai risultati realizzati dalla Gestione Separata e per la parte relativa alle quote di OICR è pari al controvalore delle stesse.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, relative ai premi netti investiti nella Gestione Separata, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione stessa.

Le prestazioni previste dal presente contratto derivanti dall'investimento dei premi negli OICR dipendono dal controvalore delle quote dei suddetti Fondi e comportano rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento degli attivi finanziari sottostanti.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente Contratto di Assicurazione è "a vita intera", ossia la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato.

ART. 3 REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Il Contratto di Assicurazione potrà essere sottoscritto da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali. Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato dovranno essere esatte e complete.

L'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza non deve essere inferiore a diciotto anni né superare novanta anni.

Determinazione dell'età assicurativa

	<i>Età anagrafica</i>	<i>Età assicurativa</i>
Esempio 1	29 anni, 3 mesi e 5 giorni	29 anni
Esempio 2	47 anni, 9 mesi e 8 giorni	48 anni
Esempio 3	60 anni e 6 mesi	61 anni

ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione si conclude alla data di stipula del Contratto di Assicurazione, che corrisponde al secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui si realizzano tutte e tre le seguenti condizioni: (i) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato, accreditato e reso disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Compagnia; (ii) la Compagnia abbia ricevuto la proposta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, completa di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile e dalle norme antiriciclaggio; (iii) sia trascorso il periodo di sospensiva secondo il comma 6, articolo 30 del D. lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) in base al quale l'efficacia della proposta sottoscritta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di firma della stessa da parte del cliente.

È fatto salvo il caso in cui la Compagnia abbia comunicato al Contraente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la mancata accettazione della proposta.



CHE VINCOLI CI SONO PER LA DESTINAZIONE E DEL PREMIO?

Ogni premio versato deve rispettare la regola generale che prevede un investimento in Gestione Separata pari ad un massimo del 10%.

Al contratto possono essere destinati premi per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000

Il Contraente si riterrà informato della stipula del Contratto di Assicurazione alle ore 24 della data di Stipula del Contratto di Assicurazione come sopra definita; in ogni caso la Compagnia provvederà ad inviare al Contraente la lettera di accettazione.

La Società si riserva il diritto di non accettare la proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tale caso le somme anticipate dal Contraente alla Compagnia saranno da quest'ultima restituite entro trenta giorni dal momento in cui la Compagnia ne abbia conseguito la materiale disponibilità, mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal Contraente.

ART. 5 ENTRATA IN VIGORE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative decorreranno dalle ore 24.00 della data di stipula del Contratto di Assicurazione, come definita all'Art. 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 6 SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si scioglie e cessa di produrre effetti al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- invio alla Compagnia della richiesta di recesso;
- decesso dell'Assicurato;
- invio alla Compagnia della richiesta di Riscatto Totale
- accertamento da parte della Compagnia della notizia del decesso dell'Assicurato.

A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra elencati la Compagnia provvederà alla liquidazione di quanto dovuto nei termini ed alle condizioni di seguito indicate.

ART. 7 PREMIO

Il Contraente può scegliere di investire il Premio Unico Iniziale e gli eventuali versamenti aggiuntivi nelle opzioni di investimento riportate alla SEZIONE II.

A. PREMIO ALLA SOTTOSCRIZIONE

L'importo minimo del Premio unico Iniziale per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione è pari a euro 5.000.

In occasione del versamento il Contraente indica la ripartizione dell'investimento tra le varie soluzioni di investimento.

All'atto della sottoscrizione non può essere destinato all'investimento nella Gestione Separata un importo maggiore del 10% del Premio versato.

	Premio unico iniziale	Soluzioni di investimento per il premio unico iniziale	
		Gestione Separata	Ciascun OICR
Investimento minimo	5.000€	100 €	1.000 €

› L'investimento minimo da destinare alla Gestione Separata non può essere inferiore a euro 100.

› L'investimento minimo da destinare a ciascun OICR selezionato non può essere inferiore a euro 1.000.

B. PREMI AGGIUNTIVI

Premi Unici Aggiuntivi possono essere versati dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla Data di Decorrenza per un importo minimo pari a euro 1.000.

All'atto del versamento aggiuntivo non può essere destinato all'investimento nella Gestione Separata un importo maggiore del 10% del Premio versato.

Nella tabella sottostante viene indicata l'entità minima dei Premi unici aggiuntivi in relazione alle diverse soluzioni d'investimento che si rendono disponibili con il prodotto.

	Premi unici aggiuntivi	Soluzioni di investimento per i premi unici aggiuntivi	
		Gestione Separata	Ciascun OICR
Investimento minimo	1.000 €	50 €	500 €

Nel caso di versamento aggiuntivo per ogni singola soluzione optata:

- › l'investimento minimo da destinare alla Gestione Separata non può essere inferiore a euro 50;
- › l'investimento minimo da destinare a ciascun OICR non può essere inferiore a euro 500.

Al contratto possono essere destinati premi per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000.

C. MEZZI DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il versamento dei premi a favore della Compagnia potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto intestato alla stessa, i cui dettagli sono riportati sul modulo di proposta e sul modulo di versamento aggiuntivo.

ART. 8 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

I costi gravanti direttamente sui premi sono determinati secondo i seguenti elementi:

- › spese di emissione dovute in occasione del versamento del Premio Unico Iniziale, pari a euro 10,00;
- › su ogni Premio versato, unico ed aggiuntivo, è prevista l'applicazione di un costo di caricamento pari al 3%.

Si rinvia agli articoli 19.1 e 20.1 per un'indicazione dei costi gravanti sulla gestione separata e sugli OICR. La Compagnia utilizza le risorse provenienti dalle commissioni anche per far fronte ai rischi demografici.

ART. 9 SCONTI

Non sono previsti sconti sui costi.

ART. 10 CAPITALE ASSICURATO ED ATTRIBUZIONE NUMERO QUOTE

Alla data di decorrenza del contratto la parte di premio netto investito nella Gestione Separata costituisce il capitale assicurato iniziale e la parte di premio netto investito e convertito in quote di uno o più OICR costituisce il controvalore delle quote inizialmente attribuite al contratto.

Il numero di quote attribuite al Contratto di Assicurazione per ciascuno degli OICR si ottiene dividendo la parte del Premio Netto destinato al Fondo stesso, sulla base delle percentuali di destinazione previste dal Contraente, per il valore unitario delle relative quote.

Il Premio netto destinato all'investimento in OICR sarà convertito in quote alla data decorrenza del Contratto di Assicurazione e in base all'operatività dei singoli Fondi.

Per i Premi investiti in OICR, la conversione in quote del Premio ha efficacia nel giorno lavorativo corrispondente a quello nel quale avviene la disposizione di investimento o il giorno lavorativo immediatamente successivo, sulla base delle procedure operative dei Fondi stessi.

In caso di eventuali versamenti aggiuntivi la data di investimento, in base all'operatività dei singoli Fondi, è il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui si realizzano le seguenti condizioni: i) il Premio Unico aggiuntivo sia stato interamente versato, accreditato e reso disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Compagnia; (ii) la Compagnia abbia ricevuto il modulo di versamento aggiuntivo debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completo di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile e dalle norme antiriciclaggio.

Nel caso di investimento in OICR denominati in valuta diversa dall'Euro, verranno applicate le modalità di conversione delle rispettive divise estere così come previste dalle procedure operative degli OICR e dalla piattaforma di negoziazione utilizzata.

Se uno dei giorni stabiliti nelle presenti condizioni per la conversione delle quote o per la determinazione del controvalore delle quote manchi la valorizzazione di uno dei Fondi collegati al Contratto di Assicurazione o avvengano altri eventi di turbativa, la data di conversione per l'investimento viene posticipata al primo giorno in cui la quotazione è valorizzata.

I valori unitari delle Quote dei Fondi vengono giornalmente pubblicati sul sito www.medvidapartners.it

Determinazione del capitale investito

Premio unico iniziale versato	10.000,00 €
Percentuale scelta di investimento in Gestione Separata	10%
Percentuale scelta di investimento in Fondi	90%
di cui Fondo A (su totale investimento in fondi)	40%
di cui Fondo B (su totale investimento in fondi)	60%
Caricamento sul premio unico versato	3%
Spese fisse di emissione	10,00 €
Premio unico investito	9.690,30 €
di cui investito in Gestione Separata	969,03 €
di cui investito in Fondo A (9.690,30*90%*40%)	3.488,51 €
di cui investito in Fondo B (9.690,30*90%*60%)	5.232,76 €

ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso secondo l'art. 177 del D.Lgs. n. 209/05 entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della stipula del Contratto di Assicurazione, secondo le modalità previste all'Art. 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il recesso deve essere esercitato secondo le modalità previste alla successiva Sezione V Art. 28 del presente Contratto di Assicurazione.

La Compagnia, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, si impegna a restituire al Contraente un importo pari a:

- › per la parte investita in OICR, il controvalore delle quote attribuite al Contratto di Assicurazione, determinato a partire dal secondo giorno lavorativo di negoziabilità dell'OICR oggetto dell'operazione successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di recesso (sia in caso di incremento che di decremento delle quote stesse), sulla base delle procedure operative dei fondi stessi;
- › per la parte investita in Gestione Separata, la parte di Premio, al netto delle spese di emissione, investita nella stessa.

La Compagnia può trattenere le spese sostenute per l'emissione del Contratto di Assicurazione pari a euro 10,00.

ART. 12 REVOCA DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione secondo l'art. 176 del D.Lgs. n. 209/05 fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione. La revoca deve essere esercitata secondo le modalità previste alla successiva Sezione V Art. 28 del presente Contratto di Assicurazione. Qualora la dichiarazione di revoca della proposta di assicurazione pervenga tempestivamente impedendo la stipula del Contratto di Assicurazione la Compagnia rimborsa l'intero ammontare della somma corrisposta dal Contraente a titolo di Premio entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di revoca della proposta contrattuale.

ART. 13 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto di Assicurazione, nonché disporre dei crediti da esso nascenti dal contratto nei confronti della Compagnia costituendoli in pegno o comunque vincolandoli. Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di richiesta in forma scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice.

La cessione della polizza è effettuata a discrezione della Compagnia, a seguito dei controlli antiriciclaggio, e condizionata al ricevimento da parte della Compagnia della seguente documentazione giustificativa dell'operazione:

cessione a titolo oneroso: copia dell'atto di cessione che riporta il prezzo che il cessionario paga al cedente per l'acquisto della polizza, o altro documento comprovante l'esistenza e l'entità del debito fra le parti che viene compensato con la cessione;

cessione a titolo di donazione: copia dell'atto di donazione con cui il cedente dona al cessionario la titolarità del contratto e relativa dichiarazione ai fini fiscali.

Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

CESSIONE

L'Assicurazione viene ceduta ad altro contraente. Il contraente originario trasferisce di fatto tutti i diritti e gli oneri del contratto ad un altro soggetto.

PEGNO

Il contratto diviene garanzia di un impegno finanziario del contraente. Ad esempio, in caso di prestito, l'Istituto Bancario potrebbe chiedere che la polizza venga posta a garanzia del finanziamento. Se il contraente viene meno ai suoi impegni, la Banca potrà riscattare la polizza ed entrare in possesso delle somme dovute.

VINCOLO

L'Assicurazione può essere vincolata ad un Istituto Bancario. In caso di mutuo, ad esempio, la Banca potrebbe chiedere di vincolare una polizza Caso Morte a suo favore. Ciò significa che, in caso di decesso, la Banca sarebbe privilegiata rispetto al Beneficiario stabilito contrattualmente nell'ottenimento della prestazione prevista in polizza.

ART. 14 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- › dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- › dopo la morte del Contraente;
- › dopo che, verificatosi l'evento che fa sorgere l'obbligo della Compagnia di eseguire la prestazione assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del beneficio.

Fermo restando che nei primi due casi sopra elencati le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari, la designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Il Contraente ha il potere di indicare un soggetto, diverso dal Beneficiario caso morte, al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato, ovvero il "Referente Terzo".

ART. 15 INFORMAZIONI

Il Contraente potrà chiedere ogni informazione relativa al Contratto di Assicurazione a MEDVIDA Partners, scrivendo a:

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via A. Albricci, 7 - 20122, Milano

Numero verde 800 137 018 -

Indirizzo e-mail: infovita@medvidapartners.com

COMUNICAZIONI DALLA COMPAGNIA

La Compagnia considererà la corrispondenza inviata al Contraente ricevuta dal medesimo qualora sia stata consegnata all'ultimo indirizzo comunicato dal Contraente alla Compagnia. Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia qualsiasi variazione di indirizzo.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Al Contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. È fatta salva in ogni caso la diversa legislazione applicabile in merito alla selezione degli attivi che possono differire da quelli previsti dalla legge italiana poiché la Compagnia è una società di diritto spagnolo.

Quella italiana è la lingua che deve essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione relativa a, o connessa con, la stipula o l'esecuzione del Contratto di Assicurazione.

ART. 17 GIURISDIZIONE MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Secondo il D. Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dall'Organismo di Mediazione scelto dall'avente causa.

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari), così come risultante dalla proposta contrattuale.

SEZIONE II

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

ART. 18 SOLUZIONI INVESTIMENTO DEL PREMIO

CAPITAL LIFE INVESTMENT PROGRAM PIR + ti consente di investire i premi versati nelle seguenti soluzioni e modalità di investimento:

- a) **nella Gestione Separata MV Partners Guarantee per un importo massimo pari al 10% del premio pagato.** Le prestazioni relative ai premi netti investiti nella Gestione Separata sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione stessa.
- b) **in quote di Fondi, OICR, per le prestazioni di ramo III, fino a un importo massimo complessivo del 100% del premio pagato.** Le prestazioni sono espresse in quote di OICR, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Per la parte investita in OICR la Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale versato o di rendimento minimo. In considerazione dei rischi di carattere finanziario connessi al Contratto di Assicurazione e dell'assenza di garanzie, l'importo liquidabile in caso di decesso o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi investiti.

ART. 19 GESTIONE SEPARATA

La Gestione Separata MV Partners Guarantee è un fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazioni, gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, con l'obiettivo di garantire la restituzione del Premio Netto in essa investito. Dal rendimento netto ottenuto dalla Gestione Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

La Gestione Separata è disciplinata da un apposito Regolamento, parte integrante del presente Contratto di Assicurazione.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate, determinate con riferimento alla Gestione Separata.

a) **Misura della rivalutazione**

La Compagnia determina la misura annua di rivalutazione da attribuire alla parte di prestazione assicurata collegata alla Gestione Separata. Tale misura è pari al rendimento - di cui al punto g) del Regolamento della Gestione Separata - realizzato nel periodo di dodici mesi che si conclude alla fine del secondo mese che precede il 31 Dicembre, al netto di una commissione annua di gestione pari a **1,25 punti percentuali** (salvo quanto previsto in merito al rendimento minimo garantito dalla Compagnia). La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Il Premio investito in Gestione Separata costituisce capitale garantito dalla Compagnia: le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate restando acquisite in via definitiva dal Contratto di Assicurazione.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, la misura minima annua garantita è dello 0% (cioè, Compagnia non garantisce che sia conseguito un rendimento). La Compagnia si riserva il diritto di comunicare un diverso rendimento minimo garantito ed il relativo periodo di garanzia. Qualora il rendimento effettivo della Gestione nel corso dell'anno, al netto dei relativi costi, fosse superiore al minimo garantito la quota eccedente del rendimento sarà riconosciuta al Contratto di Assicurazione e verrà consolidata alla fine dell'anno.

b) Rivalutazione del capitale assicurato

Al 31 Dicembre di ogni anno solare il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un capitale che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto a), per il capitale in vigore alla precedente ricorrenza.

Per le prestazioni assicurate con i premi versati nel corso dell'ultimo anno assicurativo, la rivalutazione avverrà:

- per la frazione finale del mese di decorrenza del versamento del premio, sulla base del rendimento minimo garantito, con il criterio della capitalizzazione composta;
- per il periodo intercorrente tra l'inizio del mese successivo a quello di decorrenza del versamento del premio ed il 31 Dicembre dell'anno, sulla base del rendimento dello stesso periodo di osservazione.

Per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso o del riscatto, questa avverrà:

- per polizze in essere all'inizio dell'anno, sulla base del rendimento del periodo intercorrente dal 1° Novembre alla fine del mese precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per decesso o per riscatto;
- per i premi aggiuntivi versati nel corso dell'anno:
 - per la frazione finale del mese di decorrenza del versamento del premio, sulla base del rendimento minimo garantito, con il criterio della capitalizzazione composta;
 - per il periodo intercorrente tra l'inizio del mese successivo a quello di decorrenza del versamento del premio e la fine del mese precedente la data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per decesso o per riscatto, sulla base del rendimento riferito a tale periodo.

Gli incrementi di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

c) Consolidamento

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate, restando così acquisite in via definitiva; pertanto, in ciascun anno il capitale assicurato non può diminuire

ART. 19.1 COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Dal rendimento annuale della Gestione Separata la Compagnia tratterrà una commissione annua di gestione corrispondente a **1,25 punti percentuali** calcolata sul capitale assicurato risultante alla fine di ogni mese (salvo quanto previsto in merito al rendimento minimo garantito dalla Compagnia).

Determinazione del capitale assicurato in Gestione Separata alla fine dell'anno

Importo investito in Gestione Separata	1.000,00 €
Data investimento in Gestione Separata	10/03/2020
Tasso minimo garantito	0,00%
Mesi interi trascorsi dall'investimento al 31/12	9
Rendimento finanziario della Gestione Separata nell'anno	2,28%
Commissione di gestione della Gestione Separata	1,25%
Rendimento annuo retrocesso	1,03%
Capitale assicurato alla fine dell'anno	1.007,71€
Le ipotesi di rendimento sono meramente indicative e non impegnano in alcun modo la Compagnia	

ART. 20 OICR COLLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Gli OICR collegati al Contratto di Assicurazione rientrano tra gli investimenti qualificati ai fini della costituzione di Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi dell'art. 1, commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'art. 13 bis della Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, e successive modifiche e integrazioni:

ISIN	DENOMINAZIONE FONDO	FORMA ORGANIZZATIVA
IT0000390044	AcomeA PMITALIA ESG A1	FCI
IT0005238966	Amundi Risparmio Italia A	FCI
IT0005245243	Amundi Sviluppo Attivo Italia A	FCI
IT0005186041	Anima Iniziativa Italia A	FCI
IT0005241085	Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P	FCI
IT0005252660	Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P	FCI
IT0005244923	Eurizon PIR Italia 30 NP	FCI
LU1011692438	Leadersel PMI B	FCI
IT0005275927	Mediobanca Mid&Small Cap Italy IE	FCI
IT0005370173	Sella Bond Corporate Italia C	FCI
IT0004941644	Sella Investimenti Azionari Italia C	FCI
IT0005244501	Sella Investimenti Bilanciati Italia A	FCI
IT0001112090	Zenit Obbligazionario R	FCI

Per dar corso al servizio di analisi, selezione e asset allocation degli OICR la Compagnia si riserva di:

- a) Modificare e/o integrare la lista degli OICR messi a disposizione del Contraente per l'investimento del Premio inserendo e/o eliminando OICR nel futuro e si impegna in tal caso a darne comunicazione ai Contraenti tramite la pubblicazione sul sito internet di un'appendice integrativa alle presenti Condizioni di Polizza, nonché del relativo Key Information Document (KID)

In caso di eliminazione di uno o più OICR collegati al Contratto di Assicurazione, il Contraente, informato dalla Compagnia con comunicazione ad hoc, potrà decidere di effettuare un'operazione di switch verso uno o più fondi collegati al Contratto di Assicurazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Se entro tale termine il Contraente non effettuerà lo switch, la Compagnia procederà al disinvestimento di tutte le quote dell'OICR in via di eliminazione ed a reinvestire il controvalore, senza alcun costo, in un altro OICR avente caratteristiche simili.

- b) Decidere discrezionalmente, al fine di tutelare le scelte e l'interesse del Contraente, di investire il Premio versato o di effettuare operazioni di switch, senza l'applicazione di alcun costo, automaticamente su un altro Fondo avente caratteristiche gestionali e profilo di rischio analoghe nei casi in cui:
- il Contraente richieda di effettuare versamenti o switch in OICR sospesi alla vendita su decisione delle singole SICAV/SGR;
 - il Contraente abbia investito o richieda di effettuare operazioni in OICR che siano oggetto di fusione o liquidazione;
 - il Contraente abbia investito in OICR che hanno subito variazioni tali da modificarne significativamente le caratteristiche.

Tali decisioni discrezionali avranno comunque la finalità di tutelare i Contraenti, salvaguardandone le scelte in termini di rischio e obiettivi di investimento.

La Compagnia comunicherà al Contraente i dettagli dell'operazione effettuata con l'indicazione delle quote oggetto di trasferimento, di quelle attribuite ed i valori unitari di quota.

ART. 20.1 COMMISSIONI GRAVANTI SUGLI OICR

La Compagnia, a fronte del servizio di analisi, selezione ed asset allocation degli OICR e per l'amministrazione del Contratto di Assicurazione, applica una commissione annua di gestione, in base alla categoria di ciascun OICR, tramite prelievo di quote da ogni contratto il giorno 25 di ogni mese.

Per effettuare tale prelievo, il giorno 20 di ogni mese viene calcolato - sulla base del valore delle quote disponibile in tale giorno per ciascun Fondo collegato al Contratto di Assicurazione - un

importo pari ad una frazione delle percentuali annue, indicate di seguito, del valore delle quote, determinata sulla base del numero di giorni trascorsi dall'ultimo calcolo effettuato:

CATEGORIA	COMMISSIONE ANNUA DI GESTIONE
AcomeA PMITALIA ESG A1	2,55%
Amundi Risparmio Italia A	2,05%
Amundi Sviluppo Attivo Italia A	2,55%
Anima Iniziativa Italia A	2,55%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 P	2,05%
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 P	2,05%
Eurizon PIR Italia 30 NP	2,05%
Leadersel PMI B	2,55%
Mediobanca Mid&Small Cap Italy IE	2,55%
Sella Bond Corporate Italia C	1,65%
Sella Investimenti Azionari Italia C	2,55%
Sella Investimenti Bilanciati Italia A	2,05%
Zenit Obbligazionario R	1,65%

Il giorno 25 da questo importo viene ricavato il corrispondente numero di quote da prelevare, attraverso la divisione dell'importo stesso per il valore unitario di ciascun OICR del giorno stesso.

Nel caso in cui il 25 del mese manchi la valorizzazione di uno degli OICR collegati al contratto o avvengano altri eventi di turbativa, l'operazione sul singolo OICR per il quale manchi la valorizzazione delle quote, viene posticipata al primo giorno in cui tale valutazione è disponibile.

Le commissioni vengono altresì prelevate in occasione di ogni operazione di switch, di riscatto parziale o totale e di liquidazione di un sinistro.

In questi casi il calcolo avverrà tenendo conto del numero di giorni trascorsi dall'ultimo calcolo effettuato alla data di effetto dell'operazione richiesta

ART. 20.2 RETROCESSIONE DELLE COMMISSIONI RICEVUTE DAGLI OICR COLLEGATI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La Compagnia potrebbe ricevere dalle società di gestione degli OICR delle retrocessioni in relazione agli investimenti effettuati (c.d. rebates).

Le eventuali commissioni sui fondi che la Società di gestione retrocede alla Compagnia sono riconosciute al Contraente accreditandole nella Gestione Separata.

La quantificazione sarà definita in proporzione all'importo del Premio investito nell'OICR e alla permanenza dell'investimento nello stesso OICR.

ART. 21 FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione non sono disponibili Fondi Interni Assicurativi. In caso di un successivo inserimento la Compagnia si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l'estratto delle Condizioni di Assicurazione aggiornate unitamente al Regolamento di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

SEZIONE III

PRESTAZIONI ED OPZIONI CONTRATTUALI



COSA SUCCEDA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO?

Il Contratto prevede una copertura *Caso Morte* che farà in modo che ai Beneficiari verrà riconosciuto il controvalore della Polizza maggiorato di un'aliquota in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

ART. 22 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Il Contratto di Assicurazione non offre una prestazione in caso di vita dell'Assicurato in quanto si tratta di un contratto "a vita intera".

ART. 23 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Con il presente contratto la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari, a fronte del pagamento di premi da parte del Contraente e alle condizioni di seguito previste, un capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

Al fine di determinare il capitale in caso di decesso, si tiene conto del valore complessivo del Contratto di Assicurazione.

Questo valore è rappresentato dalla somma:

- › del capitale maturato nella Gestione Separata, che viene rivalutato per ciascun mese intero trascorso dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nella frazione di anno che intercorre dalla data di decorrenza del contratto al primo 31 dicembre, il capitale maturato in gestione separata sarà pari al premio netto investito rivalutato pro-rata tenendo conto del periodo intercorrente, in mesi interi, dalla data di decorrenza del contratto alla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso;
- › del valore complessivo delle quote attribuite al Contratto di Assicurazione, determinato moltiplicando il numero delle quote per il loro valore unitario del secondo giorno lavorativo di negoziabilità degli OICR collegati al Contratto di Assicurazione, successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione del decesso, sulla base delle procedure operative dei Fondi stessi.

Il valore del Contratto di Assicurazione così determinato viene maggiorato delle seguenti aliquote in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (detta maggiorazione non potrà superare il massimale indicato):

Età dell'assicurato al momento del decesso	Aliquote di maggiorazione	Massimale (euro)
Minore o uguale di 45 anni	5%	€ 25.000
Maggiore di 45 anni ma minore o uguale di 55 anni	2%	€ 25.000
Maggiore di 55 anni ma minore o uguale di 65 anni	0,5%	€ 25.000
Maggiore di 65 anni	0,1%	€ 500

Per la parte investita in OICR la Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale versato o di rendimento minimo. In considerazione dei rischi di carattere finanziario connessi al Contratto di Assicurazione e dell'assenza di garanzie, l'importo liquidabile in caso di Decesso potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi investiti.

Nella tabella sottostante viene riportato un esempio di decesso occorso ad un assicurato di 58 anni a cui si applica un'aliquota di maggiorazione dello 0,5%.



POSSO RISCATTARE IN QUALSIASI MOMENTO?

Il Contratto prevede dei limiti e delle penali per il riscatto nell'arco dei primi 3 anni dalla stipula per la Gestione Separata.

Determinazione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Data ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione del decesso	15/12/2020
Capitale in Gestione Separata alla data di ricevimento della comunicazione del decesso	1.000,00 €
Valore quote Fondo A	102,90 €
Valore quote Fondo B	5,69 €
Numero quote Fondo A	128
Numero Quote Fondo B	365
Controvalore in Fondi al secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione per decesso	15.247,69 €
Importo a cui applicare la maggiorazione	16.247,69 €
Età dell'assicurato al momento del decesso	58
Percentuale maggiorazione caso morte in base all'età dell'assicurato al momento del decesso	0,50%
Maggiorazione caso morte	81,24 €
Capitale da corrispondere ai Beneficiari *	16.328,93 €

* Tale importo è al lordo delle commissioni gravanti sui fondi indicate all'art. 20.1 e del trattamento fiscale applicabile al contratto.

Gli importi in Gestione Separata e in Fondi sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia, né sono indicativi dei rendimenti precedenti.

ART. 24 RISCATTO E COSTI DI USCITA

Il Contraente, a condizione che sia trascorso **almeno un anno** dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, può richiedere il riscatto del valore della Polizza corrispondente al Premio investito.

A. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RISCATTO

La richiesta di riscatto deve essere esercitata secondo le modalità previste alla successiva Sezione V Art. 28. Il riscatto può essere sia totale che parziale.

La richiesta di riscatto totale provoca lo scioglimento del Contratto di Assicurazione e il venir meno dei suoi effetti a decorrere dalla data della richiesta stessa.

In caso di riscatto parziale il Contraente deve specificare l'importo lordo da riscattare, entro i limiti illustrati nel seguito, oppure la percentuale del valore del Contratto di Assicurazione che deve essere riscattata rispetto all'ultima valorizzazione disponibile con riferimento alle quote degli OICR collegate al Contratto di Assicurazione, e/o alla prestazione risultante nella Gestione Separata. Per l'investimento in Fondi il Contraente avrà il potere di selezionare i Fondi sui quali sarà operato il riscatto parziale e le relative percentuali.

Nel caso di richiesta di riscatto da Fondi, effettuata specificando gli importi da disinvestire, la Compagnia tramuterà tali importi in corrispondenti quote dei Fondi, applicando le valutazioni ultime disponibili.

Per richieste di riscatto nelle quali sono compresi OICR denominati in valuta diversa dall'Euro, verranno applicate le modalità di conversione delle rispettive divise estere così come previste dalle procedure operative degli OICR e dalla piattaforma di negoziazione utilizzata.

L'importo minimo che deve essere richiesto per operare un riscatto parziale sul Contratto di Assicurazione è di euro 1.000 e sui singoli fondi di euro 500.

Ogni fondo deve inoltre conservare un valore minimo di euro 500 a seguito di riscatto parziale, altrimenti deve essere totalmente riscattato.

Il totale investito in Gestione Separata dopo il riscatto parziale non può essere superiore al 10% del controvalore della Polizza.

Per l'investimento in OICR la Compagnia non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale versato o di rendimento minimo. In considerazione dei rischi di carattere

finanziario connessi al Contratto di Assicurazione e dell'assenza di garanzie, l'importo liquidabile in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi investiti.

B. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RISCATTO

A fronte della richiesta di riscatto:

- › per la parte investita in Gestione Separata, la Compagnia pagherà un valore di riscatto pari al capitale assicurato, rivalutato per il numero di mesi interi trascorsi dal 31 dicembre dell'anno precedente fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta del riscatto;
- › per la parte investita in OICR, la Compagnia effettuerà l'operazione a partire dal secondo giorno lavorativo di negoziabilità del Fondo oggetto dell'operazione successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, sulla base delle procedure operative dei Fondi stessi.

Nel caso in cui in uno dei giorni stabiliti nelle presenti condizioni per l'esecuzione del riscatto manchi la valorizzazione di uno dei Fondi collegati al Contratto di Assicurazione o avvengano altri eventi di turbativa, la data di disinvestimento viene posticipata al primo giorno in cui la quotazione è disponibile.

In seguito all'operazione di riscatto la Compagnia comunica al Contraente la data dell'operazione, l'importo riscattato e, per ciascun Fondo interessato, il numero di quote coinvolte nell'operazione e il loro valore unitario alla suddetta data.

C. COSTI DI USCITA

Su ciascuna operazione di riscatto la Compagnia applica un costo amministrativo di Euro 10.

Sulle richieste di riscatto relative alla parte di prestazione derivante dall'investimento in Gestione Separata viene applicato un costo, determinato in base al periodo trascorso dalla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione fino all'anno di richiesta di riscatto, come di seguito indicato:

Periodo trascorso dalla decorrenza del contratto: fino ad anni	Costo
1	Non è possibile riscattare
2	2%
3	1%
4	0%

In caso di riscatto parziale il costo verrà applicato sui premi netti investiti riproporzionati in base all'importo di riscatto parziale richiesto.

Nella tabella sottostante viene riportato un esempio di riscatto nel corso del 2° anno di vigenza della polizza con l'applicazione dei costi di uscita prelevati dalla Gestione Separata e dai Fondi.

Determinazione dei costi in caso di riscatto totale

Data decorrenza polizza	10/10/2020
Premio unico investito alla decorrenza in Gestione Separata	1.000,00 €
Premio unico investito alla decorrenza in Fondi	15.000,00 €
Data ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto	12/05/2022
Anno di vita della polizza	2°
Costo percentuale per riscatto da Gestione Separata	2%
Costo percentuale per riscatto dai Fondi	0%
Costo amministrativo per riscatto	10,00 €
Importo in Gestione Separata alla data di richiesta del riscatto	1.100,00 €
Importo in Fondi alla data di richiesta del riscatto*	15.699,00 €
Costi di uscita dalla Gestione Separata	22,00 €

Costi di uscita dai Fondi	- €
Costi complessivi	32,00 €
Importo netto del riscatto**	16.767,00 €

* Al netto delle commissioni gravanti sui fondi, art. 20.1, per la parte di mese fra il calcolo precedente e la richiesta di riscatto

** Tale importo è al lordo del trattamento fiscale applicabile al contratto

Gli importi in Gestione Separata e in Fondi sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia, né sono indicativi dei rendimenti precedenti.

ART. 25 SWITCH E COSTI DI TRASFERIMENTO

Tramite l'operazione di switch il Contraente può trasferire ad altro fondo e/o alla Gestione Separata una parte dell'importo investito nella Gestione Separata e/o nelle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.

A. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLO SWITCH

Il Contraente può modificare le attività cui sono collegate le prestazioni - a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o compilazione della specifica modulistica presso l'Ente Collocatore - tramite l'operazione di switch, richiedendo il trasferimento totale o parziale da una soluzione di investimento ad un'altra.

Per l'operazione di switch devono essere rispettate le condizioni che seguono:

- › il primo switch può essere richiesto trascorsi trenta giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione;
- › l'importo minimo che deve essere richiesto per operare uno switch sul Contratto di Assicurazione è di euro 1.000;
- › l'importo minimo che deve essere investito, a seguito di switch, sui singoli OICR è di euro 500;
- › non sarà consentito mantenere attivo un OICR che a seguito di switch parziale abbia una valorizzazione inferiore ad euro 500. In questo caso, pertanto, deve essere eseguito uno switch totale dall'OICR;
- › **il totale investito in Gestione Separata dopo lo switch non può essere superiore al 10% del controvalore della Polizza.**

B. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLO SWITCH

Da un punto di vista puramente operativo un'operazione di switch si configura come un insieme di operazioni di disinvestimento e investimento eseguite in modo distinto dalla Compagnia.

L'esecuzione dello switch comporta:

1. il disinvestimento dagli OICR delle quote da trasferire e il calcolo del loro controvalore;
2. il disinvestimento della prestazione rivalutata, per mesi interi, fino alla data di richiesta di switch per la parte di prestazione investita nella Gestione Separata;
3. il reinvestimento dell'importo così ricavato nei Fondi selezionati o nella Gestione Separata.

L'operazione di switch inizia con il disinvestimento degli attivi a partire dal secondo giorno lavorativo di negoziabilità dei Fondi, successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta, in base all'operatività dei singoli OICR.

Tale data potrà essere soggetta a variazioni legate, alle condizioni di operatività degli OICR interessati, all'attività di analisi, selezione e asset allocation svolta dalla Compagnia, o alla gestione di precedenti operazioni.

A causa delle diverse tempistiche di esecuzione e regolazione dei Fondi l'importo da trasferire potrebbe risultare non investito per un breve periodo.

Il controvalore destinato all'investimento in OICR sarà convertito in quote a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di disponibilità della somma disinvestita in base all'operatività dei singoli Fondi.

Nel caso in cui, in uno dei giorni stabiliti nelle presenti condizioni per l'esecuzione dello switch, manchi la valorizzazione di uno dei Fondi collegati al Contratto di Assicurazione o avvengano altri eventi di turbativa, la data di disinvestimento e investimento viene posticipata al primo giorno in cui la quotazione è disponibile.

Al momento effettivo dell'esecuzione delle operazioni di switch le percentuali ed i relativi importi in euro di disinvestimento ed investimento potranno discostarsi da quelli indicati nel modulo di richiesta per effetto dell'applicazione di eventuali costi e dell'esecuzione delle singole operazioni di disinvestimento e di investimento effettuate in modo distinto così come sopra indicato.

In seguito all'operazione di switch la Compagnia comunica al Contraente la data dell'operazione, l'importo trasferito e, per ciascun Fondo interessato, il numero di quote coinvolte nell'operazione e il loro valore unitario alla suddetta data.

C. COSTI DI SWITCH

Su ciascuna operazione di uscita ed ingresso, a seguito di switch, la Compagnia applica un costo amministrativo **di euro 0,95**.

SEZIONE IV

ESCLUSIONI E CARENZA

ART. 26 ESCLUSIONI

La Maggiorazione caso morte non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato:

- avviene entro i primi 6 mesi dalla Data di Decorrenza;
- avviene entro i primi 5 anni dalla Data di Decorrenza e sia dovuto da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo e colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
 - partecipazione a corse di velocità e regolarità e relativi allenamenti e prove, con qualsiasi mezzo a motore;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia;
 - soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo;
 - incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
 - contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
 - sinistri causati da abuso di alcol, abuso di medicine non prescritte dal medico, psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza.

SEZIONE V

LIQUIDAZIONE

ART. 27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Per il pagamento delle prestazioni e nelle altre ipotesi di liquidazione di somme a favore del Contraente o degli aventi diritto la Compagnia procederà solo dopo aver ricevuto la documentazione necessaria che viene elencata nella presente alla Sezione V delle Condizioni di Assicurazione.

Il termine di pagamento è di trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

A partire dalla scadenza del già citato termine la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al tasso legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

Si ricorda che, secondo l'articolo 2952 Cod. Civ. (e successive modifiche) i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono trascorsi dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

ART. 28 PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per ogni richiesta di liquidazione il Contraente o il Beneficiario della Polizza possono inviare la richiesta tramite raccomandata A/R a:

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via A. Albricci, 7 - 20122, Milano

Di seguito si riportano le dichiarazioni da fornire unitamente alla documentazione da allegare alle singole richieste.

REVOCA DELLA PROPOSTA O RECESSO DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Documentazione da presentare:

- › originale del modulo di proposta/Polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento;
- › il benessere dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore;
- › scheda di adeguata verifica.

RISCATTO TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Documentazione da presentare:

- › originale di proposta/Polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento (solo in caso di riscatto totale);
- › il benessere dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore;
- › scheda di adeguata verifica.

LIQUIDAZIONE IN CASO DI DECESSO

Documentazione e dichiarazioni da presentare:

- › originale del modulo di proposta/Polizza o autocertificazione di denuncia di smarrimento;

- › originale del certificato di morte dell'Assicurato;
- › il benessere dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore;
- › certificato del medico che ha constatato il decesso attestante le cause del decesso;
- › copia del verbale emesso dalle autorità competenti in caso di morte accidentale;
- › copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in ospedale;
- › scheda di adeguata verifica compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto.

Inoltre, per casi specifici può anche essere richiesta:

- › copia della prima cartella clinica in cui è stata diagnosticata la malattia che ha causato il decesso;
- › copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche.

Nel caso di Beneficiari minori:

- › originale del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà o il tutore dei Beneficiari minori a riscuotere per loro conto l'importo spettante, esonerando la Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità circa l'eventuale impiego.

In presenza di testamento, fornire copia autenticata dello stesso pubblicata nei termini di legge.

Nel caso in cui i Beneficiari siano designati come gli eredi legittimi è necessario presentare in alternativa anche:

- › atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'elenco degli eredi legittimi, età, capacità di agire e grado di parentela nei confronti dell'Assicurato, con indicazioni circa l'assenza di disposizioni testamentarie. Sarà inoltre specificato se tra l'Assicurato ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione.

Nel caso in cui i Beneficiari siano designati come gli eredi testamentari è necessario presentare anche:

atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento, il n. di repertorio e di raccolta, l'indicazione che sia allo stato l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. La dichiarazione sostitutiva deve riportare l'elenco di tutti gli eredi dell'Assicurato le generalità complete e la capacità di agire.

Per gli eredi legittimi:

- › la dichiarazione da parte della vedova di non essere in stato di gravidanza.

Per particolari situazioni di fatto la Compagnia potrà richiedere al Beneficiario eventuale documentazione suppletiva.

Oltre ai documenti sopra riportati, in caso di richiesta di liquidazione inoltrata direttamente alla Compagnia, il Contraente o il Beneficiario deve allegare copia del Documento d'Identità e Codice Fiscale, nonché eventuale dichiarazione scritta originale degli estremi di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento. Qualsiasi pagamento di quanto dovuto dalla Compagnia in esecuzione del Contratto di Assicurazione sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorsi dalla ricezione da parte della Compagnia dell'ultimo dei documenti richiesti ai fini del pagamento.

Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisce l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento da parte della Compagnia dell'obbligo di pagamento nel termine indicato, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere agli aventi diritto, oltre alla prestazione assicurata, gli interessi moratori a partire dalla scadenza del già citato termine al tasso legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

SEZIONE VI

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA



GESTIONE SEPARATA

MV Partners Guarantee

Valuta: Euro

Il valore delle attività viene determinato annualmente, relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° Novembre di ciascun anno fino al successivo 31 Ottobre.

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "MV Partners Guarantee".
- b) La valuta di denominazione della Gestione Separata "MV Partners Guarantee" è l'euro.
- c) Nella Gestione Separata confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che lo prevedono contrattualmente.
- d) L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "MV Partners Guarantee" competono alla Compagnia che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile di gestione adottato è improntato a perseguire la sicurezza, la prudenza e tende alla conservazione del capitale e alla sua crescita costante, tenendo altresì conto dei tassi di rendimento minimo garantiti ai Contraenti.

- e) La Gestione Separata "MV Partners Guarantee" può investire nelle seguenti macroclassi di attivi: titoli di debito quotati ed altri valori assimilabili; strumenti di debito; titoli di capitale ed altri valori assimilabili; investimenti azionari nel settore immobiliare ed in valori assimilabili; depositi e operazioni di tesoreria a breve termine. Queste categorie di attivi sono ulteriormente dettagliate nel seguito.

I titoli di debito quotati e assimilati comprendono attivi del tipo: titoli di Stato o emessi o garantiti da autorità pubbliche o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili e altri valori classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a tasso di interesse variabile con parametrizzazione predeterminata, gli OICR armonizzati che investono prevalentemente nel mercato obbligazionario, le obbligazioni covered bond e le operazioni di pronti contro termine con durata inferiore a sei mesi.

Debbono essere emessi da enti avente sede in un Paese Sviluppato e, ad eccezione degli OICR, debbono essere quotati in un mercato regolamentato.

Non sono ammesse operazioni di cartolarizzazioni quali i CDO.

I limiti massimi sono pari a 50% per le obbligazioni societarie, del 10% per le obbligazioni convertibili, del 20% per gli OICR armonizzati obbligazionari, del 40% per i covered bond, del 20% per le operazioni di pronti contro termine con durata inferiore a sei mesi.

In termini di rating per i titoli di debito quotati, il minimo rating ammesso dell'emittente è Investment Grade. In caso di downgrade al di sotto del livello di investment grade, la Compagnia dovrà tempestivamente verificare l'opportunità di mantenere il titolo nel portafoglio senza che ciò determini automaticamente un obbligo immediato a ricorrere a una dismissione del titolo.

Gli strumenti di debito comprendono attivi del tipo: investimenti diretti in mutui residenziali, prestiti immobiliari commerciali, credito verso aziende inclusi il trade finance e i prestiti a piccole e medie aziende, investimenti in infrastrutture, fondi di investimento specializzati e altri investimenti assimilabili. Questi avranno un limite massimo del 20% e devono essere emessi da enti residenti in Paesi sviluppati.

I titoli di capitale ed altri valori assimilabili comprendono attivi del tipo: azioni, i diritti, le quote di OICR armonizzati con investimento prevalente nel mercato azionario e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. Debbono essere emesse da società avente sede in un Paese Sviluppato e, ad eccezione degli OICR, quotate in un mercato regolamentato.

Il limite massimo per la macroclasse dei titoli di capitale e assimilabili è del 20%. All'interno della macroclasse, il limite massimo per le azioni e degli OICR azionari è del 20%, quello dei diritti e dei fondi mobiliari chiusi è del 5%.

Gli investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili comprendono attivi del tipo: azioni nel settore immobiliare e quote di OICR immobiliari chiusi situati in uno Stato membro dell'Unione Europea con il limite massimo del 10%.

I depositi e le altre operazioni di tesoreria a breve termine comprendono attivi del tipo: depositi a vista, i depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti di tempo, gli OICR di liquidità.

I depositi a vista sommati ai depositi che prevedono prelevamenti soggetti a limiti fino a quindici giorni sono ammessi con un limite massimo del 15%, mentre i depositi a tempo oltre i quindici giorni e gli OICR di liquidità sono ammessi fino al 40%.

In termini di concentrazione per emittente, l'esposizione massima ammessa per singolo emittente, esclusi i titoli di debito quotati emessi dagli stati, da enti pubblici e simili è pari al 10%.

In termini di esposizione per divisa, gli attivi del fondo saranno denominati in euro o, nel caso di denominazione in valuta diversa da euro, questa dovrà essere relativa a un Paese Sviluppato ed il valore dell'attivo dovrà essere coperto con un'operazione specifica di copertura.

La Compagnia si riserva, inoltre, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa, la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

- f) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa;
- g) Annualmente, al 31 dicembre viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "MV Partners Guarantee" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° novembre di ciascun anno fino al successivo 31 ottobre.

Tale rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata del periodo al valore medio della Gestione stessa. Il risultato finanziario della Gestione Separata è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato per i beni già di proprietà della Compagnia. Per "valore medio" della Gestione si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione stessa. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.

Per periodi di osservazione inferiori all'anno diversi da quello relativo alla certificazione, il relativo rendimento della Gestione viene determinato con riferimento al periodo di osservazione anticipato di un mese e viene calcolato con le stesse modalità descritte con riferimento al rendimento annuo per il periodo di osservazione relativo alla certificazione.

Il rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con quello relativo alla certificazione e in qualsiasi altro periodo di osservazione inferiore all'anno si determina rapportando il risultato finanziario della Gestione di competenza del periodo di osservazione considerato al valore medio della Gestione nello stesso periodo.

Per quanto attiene ai costi addebitati alla Gestione, sono gravate, al fine del calcolo del rendimento, unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione, non essendo applicate altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

- h) Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- i) La Gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione legalmente autorizzata a norma di legge vigente, la quale attesta la rispondenza della Gestione al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite, il rendimento della Gestione, quale descritto al punto g) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
- j) La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguare lo stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.
- k) La Compagnia potrà effettuare operazioni di scorporo della Gestione Separata "MV Partners Guarantee" e di fusione con altre gestioni separate. In tal caso la Compagnia ne darà notizia al contraente garantendo la possibilità di esercitare il diritto di recesso, senza alcun onere, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fusione e/o allo scorporo.
- l) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONE
FISICHE**

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle María de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3ª del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONE FISICHE ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati" (di seguito il "**Regolamento**" o "**GDPR**") contiene una serie di norme dirette a garantire che il Trattamento dei Dati Personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal), Sede Secondaria, con sede in via A. Albricci, 7 20122 Milano, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche la "**Compagnia**" o il "**Titolare**") tratta i Suoi Dati Personali per le finalità riportate nella Sezione 3 della presente Informativa.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal) ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati previsto dal Regolamento (c.d. "**Data Protection Officer**" o "**DPO**"). Per tutte le questioni relative al Trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 8 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo.it@medvidapartners.com.

SEZIONE 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di stipula, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata secondo le attuali disposizioni normative, la Compagnia deve disporre dei Dati Personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell'assicurazione.

In particolare, la Compagnia potrebbe venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell'ambito della gestione del contratto di assicurazione in qualità:

- di Contraente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo.

I Dati Personali saranno acquisiti direttamente da Lei, in qualità di Interessato, o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e saranno trattati dalla Compagnia nell'ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti del Titolare

Ai dipendenti è consentito l'accesso ai Suoi Dati Personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano.

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, per esempio, i dati anagrafici, i dati di contatto, i dati fiscali, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti Particolari di cui alla Sezione 7 della presente Informativa.

Per qualsiasi altra informazione relativamente al Trattamento dei Dati effettuato dalla Compagnia, può fare riferimento al sito internet www.medvidapartners.it.

Finalità e base giuridica del Trattamento

I Dati Personali che La riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), saranno trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività con le seguenti finalità e basi giuridiche:

- **Adempimento di obblighi contrattuali e misure precontrattuali**

I Suoi Dati Personali saranno trattati con la finalità di dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione del contratto di assicurazione. I Suoi Dati Personali saranno trattati per la gestione e la liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la Compagnia è autorizzata, secondo le attuali disposizioni normative, nonché per fornirle servizi di assistenza sui servizi e sui prodotti offerti, in ragione degli obblighi in tal senso discendenti dal rapporto contrattuale instaurato.

¹ I soggetti terzi, presso i quali i Suoi Dati Personali possono essere raccolti sono, per esempio:

- l'Intermediario/Distributore;
- familiari, eredi, conviventi e rappresentanti legali (es. tutori, curatori);
- professionisti del settore sanitario;
- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell'autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea (liste internazionali);
- Autorità Giudiziarie e Forze di Polizia.

La base giuridica per queste finalità di Trattamento è data dalla necessità di dar seguito alle Sue richieste e di dare esecuzione al contratto di cui Lei è o sarà parte (art. 6.1.b del GDPR); non sarebbe possibile per il Titolare dare correttamente esecuzione a tale contratto senza utilizzare i Suoi Dati Personali.

Per quanto riguarda il Trattamento di particolari categorie di Dati Personali, tra i quali dati sullo stato di salute, La informiamo che lo stesso avverrà solo con la base giuridica determinata dal Suo Consenso esplicito (art. 9 del GDPR) con la finalità di dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui ha aderito, quali l'attivazione della copertura, la raccolta premi, la trattazione dei reclami, la gestione e la liquidazione dei sinistri, attività di riassicurazione, assistenza sui servizi e sui prodotti oggetto di polizza.

- **Adempimento di obblighi Normativi/Legali**

Il Trattamento dei Suoi Dati Personali con la finalità delle prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo Consenso. Il Trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per rispettare le disposizioni o richieste dell'Autorità di Vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; così pure la normativa inerente alla prevenzione delle frodi).

La base giuridica relativa a questi trattamenti è, quindi, l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del GDPR).

- **Perseguimento del legittimo interesse del Titolare**

Il Trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per la finalità di perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per difendere i diritti della Compagnia in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di violazioni contrattuali ed extracontrattuali a danno del Titolare del Trattamento;
- per finalità di sicurezza informatica, al fine di garantire la sicurezza delle reti ed evitare la compromissione della disponibilità, dell'autenticità, dell'integrità e della riservatezza dei Dati Personali conservati o trasmessi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso, la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

La base giuridica per questa finalità di Trattamento è data dalla necessità di tutelare un interesse legittimo del Titolare (art. 6.1.f del GDPR).

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate al Titolare**, residenti nella comunità europea.
2. **Soggetti del settore assicurativo**: (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo ivi compresa la posta elettronica); - società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; - società di servizi per il controllo delle frodi; - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il Trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari, che svolgono per conto della Compagnia attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (*help desk, call center, etc.*); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3. **Autorità**: (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine.
4. **Intermediari/Distributori**: (ad esempio Istituti di Credito). Tali soggetti, a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali del 18/05/2022, relativo al ruolo soggettivo degli Istituti Finanziari e di Credito che trattano dati personali dei clienti ai fini del collocamento di polizze assicurative, sono nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Le Società controllate e collegate al Titolare ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- **Titolari del Trattamento**, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del Trattamento dei Dati Personali;
- **Responsabili del Trattamento**, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Compagnia.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono comunicati a destinatari situati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi Dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante; verificano, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati Dati Personali di cui non sia necessario il trattamento; verificano che i Dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; o per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la stipula del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PARTICOLARI

La Compagnia, per rispettare gli obblighi previsti dal presente contratto, tratterà categorie particolari di Dati Personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo stato di salute. Tali categorie di Dati Personali verranno acquisiti con la finalità di dare corso a tutte le attività precontrattuali e contrattuali conseguenti alla gestione della polizza a cui ha aderito.

Per il trattamento di tali dati, Le sarà richiesto il Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso, la Compagnia non potrà dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

SEZIONE 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli Artt. 15-22 del Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email: dpo.it@medvidapartners.com o a mezzo posta all'indirizzo di MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. (Sociedad Unipersonal), Sede Secondaria, con sede legale in via A. Albricci, 7 20122 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.

Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. La Compagnia si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'Interessato, qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che esercita i diritti di cui agli Artt. 15-22 del GDPR.

La Compagnia risponderà alle Sue richieste entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, tali tempistiche potranno arrivare ad un massimo di 45 giorni, qualora la richiesta sia particolarmente complessa, sempre nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

Il Titolare La informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Con riferimento ai Dati trattati, La Compagnia Le riconosce la possibilità di esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso**

Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, per esempio: le finalità del Trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, etc.

Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di Trattamento. Per le eventuali ulteriori copie, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

- **Diritto di rettifica**

Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del Trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

- **Diritto alla cancellazione**

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora sussista uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, la non necessità dei Dati Personali rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il Consenso su cui si basa il Trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da Lei revocato e non sussista altro fondamento giuridico per il Trattamento. La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il Trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- **Diritto di limitazione di Trattamento**

Lei potrà ottenere la limitazione del Trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di

Trattamento o qualora i Suoi Dati Personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento.

- **Diritto alla portabilità**

Qualora il Trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul Consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il Trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); - trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del Trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto Titolare del Trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo Titolare del Trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

- **Diritto di opposizione**

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il Trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al Trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il Trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

- **Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali**

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il Trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avviene in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente. Le modalità operative per effettuare il reclamo all'Autorità Garante sono dettagliatamente descritte sul sito internet: www.garanteprivacy.it

OGNI AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA LE SARÀ COMUNICATO TEMPESTIVAMENTE E MEDIANTE MEZZI CONGRUI. LA INFORMEREMO ANCHE QUALORA LA COMPAGNIA DOVESSE TRATTARE I DATI PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE QUI SPECIFICATE.

FAC SIMILE MODULO DI PROPOSTA
(VERSIONE 7 - GIUGNO 2026)

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Proposta di assicurazione n°

Luogo e data di sottoscrizione

Cod. Operatore

CONTRAENTE (deve essere residente o domiciliato in Italia)

M F
 Cognome e Nome/Ragione Sociale Gruppo/Ramo attività econ. Sottogruppo attività econ.

Luogo di nascita/costituzione Data di nascita/costituzione Società Codice Fiscale/P.IVA

Indirizzo di residenza Comune CAP Prov

Telefono Indirizzo e-mail Cittadinanza

Documento d'identità* N. Documento Data di rilascio Autorità e località di rilascio

Dati identificativi del Rappresentante Legale

Allegare copia del documento d'identità, del codice fiscale e dei documenti attestanti i poteri di firma del Rappresentante Legale.

M F
 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita

Indirizzo di residenza Comune CAP Prov Codice Fiscale

Documento d'identità N. Documento Data di rilascio Autorità e località di rilascio

(Carta di identità, Patente di guida, Passaporto, Porto d'armi)

Indirizzo di corrispondenza/domicilio del Contraente (se diverso dalla residenza)

Cognome e Nome/Ragione sociale

Indirizzo di residenza Comune CAP Prov Telefono

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)

M F
 Cognome e Nome Cittadinanza

Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale

Indirizzo di residenza Comune CAP Prov Telefono

BENEFICIARI

In caso di decesso dell'Assicurato

- Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi, in parti uguali
- Il coniuge ed i figli nati e natiuri dell'Assicurato alla data del decesso, in parti uguali
- Il coniuge dell'Assicurato alla data del decesso
- I genitori dell'Assicurato in parti uguali o il superstite per intero
- I figli dell'Assicurato nati e natiuri in parti uguali
- Designazione nominativa del Beneficiario/dei Beneficiari

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Data e luogo di nascita/costituzione	Codice Fiscale/ Partita IVA	Indirizzo	Indirizzo e-mail	%

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle Maria de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3º del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it

In caso di mancata compilazione dei dati richiesti per la designazione in forma nominativa del Beneficiario, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa.

REFERENTE TERZO

Nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze di riservatezza è possibile indicare un referente terzo diverso dal beneficiario a cui l'impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Indirizzo e-mail

La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata per iscritto all'impresa.

PREMIO UNICO LORDO

Tot. Premio Euro

PREMIO UNICO NETTO

Tot. Premio Euro

Data di stipula

Costo fisso per spese di emissione: pari a € 10 prelevato dal premio unico iniziale

Non è ammesso il pagamento in contanti

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario dal conto intestato o cointestato al Contraente con IBAN

sul conto intestato alla Compagnia MEDVIDA Partners c/o Intesa San Paolo

c/c 100000010751

ABI 03069 CAB 12711 CIN U

IBAN IT27U0306912711100000010751 Intesa San Paolo, via Langhirano, 1° 43125 Parma

Il Contratto decorre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui, si realizza l'ultima delle seguenti condizioni:

- La Compagnia ha ricevuto conferma che il premio è stato pagato ed è nella sua disponibilità per valuta;
- La Compagnia ha ricevuto la proposta di assicurazione e gli allegati debitamente compilati in ogni loro parte;
- Sia trascorso il periodo di sospensiva secondo il comma 6, articolo 30 del Dlgs 58/1998 (c.d. TUF) in base al quale l'efficacia della proposta sottoscritta fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di firma della stessa da parte del cliente.

REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può revocare la Proposta fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, inviando comunicazione scritta all'impresa mediante lettera raccomandata A.R. . Le somme versate all'atto della sottoscrizione della proposta saranno rimborsate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, il Contraente può recedere dalla polizza entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. Per la parte investita in OICR la Compagnia corrisponderà il controvalore delle quote attribuite al contratto.

Per la parte investita in Gestione Separata la Compagnia corrisponderà il premio netto investito nella stessa. Secondo l'articolo 30 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora la sottoscrizione da parte del Contraente della presente proposta di contratto avvenga in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della Società distributrice, l'efficacia del presente contratto è sospesa per la durata di sette giorni dalla data della sottoscrizione stessa, entro i quali il Contraente ha la facoltà di comunicare per iscritto al Consulente Finanziario o all'Intermediario abilitato il proprio recesso, senza alcun costo.

SELEZIONE INVESTIMENTO

<input type="checkbox"/> Gestione Separata	Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	Cod. Rischio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OICR	Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%		

Il Contraente potrà scegliere tra i fondi elencati nelle Condizioni Generali di Contratto.

ISIN	NOME DEL FONDO	%

TOTALE FONDI	EURO	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Firma del Contraente	Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)	Timbro e Firma della Società distributrice/consulente

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante)/Il sottoscritto Assicurato (ciascuno per propria competenza) dichiara di aver ricevuto in tempo utile prima della sottoscrizione del presente Modulo di proposta:

Il Set Informativo del prodotto CLIP PIR + - Ed. 7 - GIUGNO 2026 su supporto cartaceo, composto dal Documento informativo per i prodotti di investimento (KID), dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dall'Informativa Privacy e di aver letto, compreso, richiesto, se del caso, eventuali chiarimenti in relazione ai contenuti ed accettato le Condizioni di Assicurazione;

Il documento contenente le informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n°40/2018 riguardanti l'informativa sul distributore (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob) (predisposto dall'intermediario).

Il documento contenente le informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo secondo le disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n°40/2018 riguardanti informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite (predisposto dall'intermediario).

Il documento, nel caso di offerta fuori sede, o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, contenente le informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione secondo le disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n°40/2018 riguardanti l'elenco delle regole di comportamento del distributore (predisposto dall'intermediario).

Indicazioni che gli aggiornamenti relativi ad alcune informazioni relative al contratto (es. ampliamento o riduzione della gamma fondi disponibili per il prodotto) verranno pubblicati dalla Compagnia sul proprio sito internet www.medvidapartners.it e che per effetto della pubblicazione i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai Contraenti e/o Assicurati, senza obbligo di effettuare alcuna altra comunicazione.

Il sottoscritto autorizza la compagnia a trasmettere in formato elettronico la documentazione contrattuale e precontrattuale, comprese le comunicazioni in corso di contratto, e nel caso fornisce a tal fine il seguente indirizzo di posta elettronica valido ed in uso, impegnandosi a comunicare alla compagnia ogni variazione dell'indirizzo indicato.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato ai fini della stipula del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita secondo l'art. 1919 del Codice Civile.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

Approvazione specifica di alcune clausole delle Condizioni di Assicurazione secondo l'art. 1341 c.c.

In particolare il Contraente dichiara di aver esaminato ed infine specificamente approvato ed accettato le disposizioni di cui agli Articoli 4 (Stipula del contratto), 5 (Entrata in vigore delle coperture assicurative), 6 (Scioglimento del Contratto), 8 (Costi gravanti sui premi), 20.1 (Commissioni gravanti sugli OICR), 24 (Riscatto e costi di uscita), 25 (Switch e costi di trasferimento), 28 (Pagamenti della Compagnia).

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se diverso dal Contraente)

MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A. a socio unico

Sede Legale: Calle Maria de Molina, 39, 7º Derecha, 28006 MADRID (ESPAÑA)

R.M. de Madrid, tomo 4.819, libro 3.991, sec 3º del Libro de Sociedades, folio 195, hoja nº 38.280, Ins. 1ª – N.I.F. A 28534345 – Capitale Sociale: €50.000.002,68

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via A.Albricci, 7, 20122 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano – N.REA MI-2036433 – P.IVA/C.F. 08595960967 – Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I. 00117

www.medvidapartners.it – Tel. +39 02 36669900 – PEC: medvidapartners@pec.it



CONTATTI UTILI

MEDVIDA Partners De Seguros Y Reaseguros S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Via A. Albricci, 7 - 20122, Milano

www.medvidapartners.it

infovita@medvidapartners.com

800 137 018